



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 01/07/2025

OGGETTO:

MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI – TAGLIO DEI RAMI, DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito dei compiti istituzionali occorre garantire la regolare viabilità dei tratti stradali comunali e provinciali, all'interno del territorio comunale, interessati dai cigli stradali in aree di proprietà di privati, che costituiscono ingombro e/o pericolosità al traffico veicolare;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino;

DATO ATTO che l'omessa manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni, causa, in coincidenza di periodi di intensa piovosità, l'allagamento dei terreni limitrofi, con conseguenti problemi di stagnazione di acque;

DATO ATTO che l'omessa pulizia dei fossati può causare l'allagamento della sede stradale durante i periodi di intensa piovosità, con grave pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, mantenendo puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati presenti sul territorio comunale;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, che possono compromettere la visibilità e rendere difficoltosa la fruibilità della sede stradale e in caso di eventi meteorologici causare possibili interruzioni della circolazione stradale dovute a sradicamenti o cadute di rami;

RITENUTO quindi necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive e tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade, salvaguardando la pubblica incolumità;

RITENUTO altresì disporre affinché siano regolate le siepi vive e le piante poste entro due metri dal ciglio dei corsi d'acqua denominati Rio Agamo e Rio Rito, per evitare ingombri dell'alveo degli stessi;



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

CONSIDERATO inoltre che, per incuria dei proprietari, alcuni terreni ubicati all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati, risultano in stato di abbandono senza che vengano eseguite le ordinarie operazioni di manutenzione, pulizia, taglio dell'erba e rimozione degli eventuali rifiuti in essi abbandonati;

RITENUTO che tale situazione comporti disagio igienico per la popolazione residente;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei fossi;

VISTI gli artt. 893, 895, 896, 931 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

RICHIAMATO lo statuto del Comune di Mezzomerico;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 comma 5 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

ai proprietari, ai conduttori e/o agli aventi a qualsiasi titolo degli immobili e dei terreni posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, nonché a tutti i frontisti di fossi stradali e ai proprietari dei terreni all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati:

- 1) di assicurare e di eseguire la regolare pulizia e manutenzione di fossi stradali di scolo evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- 2) di effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine stradale, in modo che non restringano o danneggiano le strade stesse, che nascondano la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità e dovranno inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie. Nel caso in cui si verifichi un'invasione della pubblica proprietà, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- 3) di regolare le siepi vive e le piante poste entro due metri dal ciglio dei corsi d'acqua denominati Rio Agamo e Rio Rito, per evitare ingombri dell'alveo degli stessi;



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

- 4) di conservare i terreni a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

E' assolutamente VIETATO:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua e/o effettuare qualsiasi operazione che possa influire negativamente sulla stabilità delle stesse.

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva, al fine di ripristinare tempestivamente e mantenere nel tempo lo stato dei luoghi.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ed è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intimazione a provvedere allo sfalcio dell'erba entro 20 giorni dalla data di ricezione della notifica.

Qualora non si dovesse adempiere entro il termine indicato all'esecuzione dei lavori necessari, gli stessi potranno essere eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre le sanzioni di legge, secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Ufficio Tecnico e il Corpo di Polizia del Comune di Oleggio, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi se del caso della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di MEZZOMERICO.

Che il presente provvedimento sia comunicato:

- al Comando Stazione Carabinieri di Oleggio;
- al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Oleggio;



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

- all’Ufficio Tecnico – Sede;
 - al Comandante Corpo di Polizia del Comune di Oleggio;
 - al Comandante Corpo Polizia Provinciale;
- e.p.c.
- alla Prefettura di Novara.

Dalla Residenza Municipale 01/07/2025

Il Sindaco
PIETRO MATTACHINI
Firmato in originale